



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

12.12.2011

B7-0696/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale
B7-0671/2011

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))

**Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez
Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann, Estelle Grelier**
a nome del gruppo S&D

B7-0696/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006¹),
 - visto il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (0000/2011),
 - vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2011),
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0000/2011 e A7-0000/2011),
 - vista la motivazione della raccomandazione della commissione per la pesca (A7-394/2011) che evidenzia le carenze dell'attuale protocollo annuale,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la relazione di valutazione ex-post esterna svolta per conto della Commissione ha giudicato chiaramente insoddisfacente il rapporto costi-benefici dell'attuale protocollo a causa del limitato tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca negoziate e della mancata considerazione delle questioni ecologiche e sociali;
1. invita la Commissione a portare avanti i negoziati per un nuovo protocollo, al fine di evitare un'applicazione provvisoria dello stesso dovuta alla mancata approvazione del Parlamento europeo;
 2. invita la Commissione a garantire che qualunque protocollo futuro sia sostenibile a livello economico, ecologico e sociale nonché vantaggioso per entrambe le parti;
 3. ribadisce che qualsiasi tipo di accesso negoziato per i pescherecci battenti bandiera UE volto a consentire loro di pescare nelle acque del Marocco deve essere basato sul principio delle risorse eccedenti, come indicato nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; evidenzia, in particolare, la necessità di un'attenta valutazione di tutti gli stock per i quali è richiesto l'accesso o che possono essere oggetto di catture accessorie da parte dei pescherecci dell'UE; sottolinea che tutti i diritti di accesso concessi all'UE devono riguardare le risorse che la flotta marocchina non è in grado di pescare;

¹ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.

4. invita la Commissione ad assicurare il rispetto, in tutti i futuri protocolli, del principio secondo cui i pescherecci dell'UE hanno accesso solamente alle risorse eccedenti;
5. chiede alla Commissione di garantire, nel futuro protocollo, l'adeguamento delle possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici e della valutazione delle risorse nonché dei bisogni del settore della pesca; insiste inoltre affinché le misure tecniche e le possibilità di pesca vengano conformate ai pareri scientifici di concerto con i pescatori;
6. invita la Commissione a garantire un impiego più efficiente del sostegno settoriale e la maggiore efficacia dell'azione di monitoraggio; reputa necessario che l'APP preveda meccanismi di sorveglianza efficaci onde garantire che i fondi destinati allo sviluppo, e in particolare al miglioramento delle infrastrutture nel settore della pesca, siano utilizzati correttamente;
7. invita la Commissione ad adottare misure volte a ottenere i dati necessari sull'attuazione del protocollo, consentendo in tal modo una procedura legislativa più trasparente;
8. chiede alla Commissione di garantire che il futuro protocollo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le popolazioni locali interessate;
9. invita la Commissione a presentare al Parlamento una dettagliata relazione scritta che indichi in quale misura le richieste del Parlamento sono state rispettate nel futuro protocollo;
10. invita altresì la Commissione a rispettare il quadro interistituzionale e il ruolo del Parlamento europeo ai sensi delle disposizioni del trattato di Lisbona;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.